

[REDACTED]@pec.ordineavvocatitorino.it e [REDACTED]@pec.ordineavvocatitorino.it, comunicati ai sensi della l. 2/2009, e del numero di fax 011 [REDACTED]

- APPELLATO/A -

Letta la sentenza non definitiva emessa in data odierna;

rilevato che con il primo motivo di appello principale sub B-2 [REDACTED] spa censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la validità del contratto di apertura di credito del 12.10.2001 nella clausola relativa agli interessi debitori; assume -sotto il profilo dell'indeterminatezza dell'oggetto- che il tasso debitore nominale è ancorato al parametro "Prime Rate", la cui determinazione è effettuata unilateralmente sulla base di una rilevazione periodica dell'ABI sulla base di criteri non preventivamente determinabili con conseguente nullità della relativa clausola che prevede tassi di interesse ultralegali ed applicazione dei tassi di interesse sostitutivi di cui all'art. 117 co. 7 TUB; ricorda inoltre che dal 31.12.2004 è cessata la rilevazione del Prime Rate e dalla lettura del contratto non si evince altro tasso alternativo o sostitutivo;

rilevato che con il primo motivo di appello principale sub B-3 [REDACTED] spa censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto validamente pattuita la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi seppure non specificamente approvata ex art. 1341 c.c.

rilevato che con il secondo motivo di appello principale [REDACTED] spa censura la sentenza nella parte in cui ha condiviso le conclusioni del CTU in punto prescrizione; in particolare, assume (i) che è incontestata l'esistenza di un contratto di apertura di credito fin dall'apertura dei conti ed è, dunque, da ritenersi provata ex art. 115 c.p.c.; (ii) che in relazione al c/c n. 27/4141, la prova diretta consisterebbe nella produzione della visura della Centrale Rischi, in cui si evince relativamente al mese di gennaio 1995 la presenza di un affidamento; (iii) che il Tribunale avrebbe omesso di considerare le altre prove indirette dell'esistenza dell'affidamento; (iv) il CTU avrebbe errato trascurando la Centrale Rischi (allegato 10 CTP attrice), ordinando i movimenti per data operazione anziché per data valuta, omettendo di scomporre la rimessa in intrafido ed extrafido per ritenere solutoria solo la parte che andava al di là dell'importo del fido; considerando solutorie le rimesse su conto attivo;

rilevato che in punto prescrizione e suo calcolo, la Banca ha proposto appello incidentale condizionato (secondo motivo) censurando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di considerare gli affidamenti di fatto e, seguendo le indicazioni del CTU nella relazione integrativa, ha ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza di fidi di fatto in base all'andamento del conto corrente;

rilevato che con il terzo motivo di appello incidentale, la Banca censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di espungere la cdf (commissione per disponibilità fondi) fino al 5.09.2011, osservando che anche prima di tale data risultava legittimata in forza dello *ius variandi* (comunicazione 11.05.2009)

rilevato che con il quarto motivo di appello incidentale, la Banca lamenta l'erronea espunzione dell'anatocismo per il periodo post 1/1/2014, fondato sull'erroneo convincimento del primo Giudice della natura immediatamente precettiva della L. n. 147/2013;

ritenuto che in relazione ai suddetti motivi (o ad alcuni dei profili in cui gli stessi si sviluppano) risulta necessario disporre un accertamento peritale integrativo di quello svolto in primo grado con il seguente quesito:

In relazione al solo conto corrente n. 1000/257 (già n. 27/4141) ridetermini il saldo alla chiusura applicando i seguenti criteri:

a-interessi passivi: *li determini nella misura di cui all'art. 117 Tub dal 1°01.2005 (data di cessazione del rilevamento del Prime Rate) al 5.09.2011 (doc. 20 Banca);*

b-capitalizzazione interessi: *espunga la capitalizzazione periodica degli interessi fino alla pattuizione della pari periodicità della stessa approvata specificamente per iscritto (la specifica approvazione ex art. 1341 c.c. nel contratto 10.10.2001 si riferisce ad altro comma dell'art. 57BIS/7 – il comma 6 sulla facoltà di recesso); ove pattuita correttamente, la mantenga anche dopo il 1°01.2014 e fino alla Delibera Cicr del 3 agosto 2016 in vigore dal 1°10.2016;*

c- cdf: *ritenga valida l'applicazione della commissione disponibilità fondi;*

d. eccezione di prescrizione *per le rimesse solutorie anteriori all'11.05.2008: consideri il conto corrente non affidato in difetto di aperture di credito stipulate per iscritto e consideri ripristinatorie le rimesse effettuate su conto con saldo positivo.*

Mantenga fermi gli altri criteri applicati in primo grado.

Determini il saldo ricalcolato alla data della chiusura del conto secondo i criteri di cui sopra, se possibile indicando le rimesse ripetibili separatamente per ciascuno dei criteri sopra

indicati, in modo da consentire la modulazione degli stessi in sede di decisione definitiva;

P.Q.M.

RIMETTE la causa in istruttoria;

DISPONE procedersi ad integrazione della CTU contabile per accertare quanto in parte motiva;

NOMINA consulente tecnico di ufficio il dott. [REDACTED] con studio in Torino;

FISSA per il conferimento dell'incarico l'udienza del 31 ottobre 2023 ore 12,30.

Si comunichi e si avvisi il CTU.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26/05/2023

Il Consigliere estensore

Dott. Roberta Bonaudi

Il Presidente

Dott. Tiziana Maccarrone

Corte d'Appello di Torino

SEZIONE 01

R.G: [REDACTED] 2022

All'udienza collegiale del giorno **31/10/2023** ore **13:06****PRESIDENTE** Dr. MACCARRONE TIZIANA**Giudice/Consigliere** Dr. Morbelli gian andrea**Giudice/Consigliere** Dr. BONAUDI ROBERTA**Relatore**

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

Preliminarmente il Presidente
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

e del P.M. Dr.

Cronologico n. **1238/23**

Chiamata la causa

Camera Cons. del

Attore principale

[REDACTED] S.P.A.

Avv. NARDONE DARIO

Convenuto principale

[REDACTED] S.P.A.

Avv. [REDACTED]

Avv. [REDACTED]

Sono presenti i Dottori tirocinanti: [REDACTED]

Compaiono

per parte appellante l'Avv. Noschino per delega orale dell'Avv. Nardone

Per parte appellata l'Avv. [REDACTED]

E' altresì presente ai fini della pratica forense la Dott.ssa [REDACTED]

Dinanzi alla Corte compare il C.T.U. [REDACTED] cui viene affidato il quesito di cui all'ordinanza del 12.07.2023 e che presta Giuramento sulla formula di rito e dichiara:

Sono [REDACTED] professione Dottore Commercialista

Non sono dipendente di Ente Pubblico

Ammonito dalla Corte sull'importanza della funzione di ausiliari del Giudice, il c.t.u. dichiaro:

«Accetto l'incarico e fisso l'inizio delle operazioni peritali al 04.12.2023 ore 15:00 presso il mio studio sito in Torino [REDACTED] chiedendo l'autorizzazione ad effettuare le operazioni peritali anche in videoconferenza.

L'Avv. Noschino chiede un'integrazione del quesito sia in relazione al secondo motivo di appello chiedendo che siano valorizzati gli elementi a sostegno di un fido di fatto o diversamente provato tendo conto anche della visura della centrale rischi e di quanto emerge dagli estratti conto; sul conto c'è Cassazione ripetuta per la quale si richiama la recete n. 17982/23; chiede inoltre che quanto al conteggio per l'identificazione delle rimesse solutorie anteriori al 11.05.2008 si aggiunga un conteggio ulteriore che individui delle rimesse sulla base del saldo rettificato

L'avv. [REDACTED] si oppone alle richieste di controparte

Il ctu chiede di depositare la relazione finale il 05.04.2024

La Corte dato atto di quanto sopra non dispone l'integrazione richiesta in relazione al fido di fatto , integra il quesito già formulato prevedendo al punto d) un ulteriore conteggio che prenda riferimento il saldo ricalcolato ulteriore

L'avv. Noschino CTP Fabrizio Cappelluti

L'Avv. ■■■■■ CTP ■■■■■

La Corte fissa, ex art 195, co. 3 c.p.c. per il deposito e trasmissione della bozza di relazione ai legali delle parti, termine sino al 04.03.2024,

Alle parti per il deposito e trasmissione delle loro osservazioni scritte termine sino al 22.03.2024.


Al CTU per il deposito della relazione finale termine sino al 05.04.2024

La Corte autorizza il C.T.U. a tenere le operazioni peritali in videoconferenza o con modalità telematiche.

La Corte dà atto della lettura del verbale alla presenza dei difensori e del CTU .

Il Collegio fissa per trattazione udienza avanti a sé al 16.04.2024 disponendo fin d'ora che l'udienza si tenga in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.


L.C.S.



Verbale chiuso alle ore 13:30

Assistente giudiziario

Patrizia Caccioppo



IL PRESIDENTE
MACCARRONE TIZIANA

